

Notifica per Pubblici proclami in esecuzione dell'Ordinanza del TAR LAZIO, Sez. III bis n. 5198/2014

Con ricorso r.g. n. 1091/2013 la signora Larusso Maria nata a Napoli il 10.11.1975 , c.f. LRSMRA75S50F839L, rapp.ta e difesa dall'Avv. Ferdinando Gelo ha convenuto in giudizio dinanzi al TAR Lazio Sede di Roma il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca nonché l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania chiedendo l'annullamento dei seguenti provvedimenti:

1. decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania prot. n. AOODRCA Uff. Dir. 519 /U del 10.01.2013 con il quale veniva approvato e pubblicato l'elenco degli ammessi alle prove scritte del concorso, indetto con DDG n. 82 del 24.09.2012, nella parte in cui non include la ricorrente.
2. provvedimento di estremi e data ignoti con il quale la ricorrente è stata esclusa dalle prove scritte del concorso di cui al DDG n. 82 del 24 settembre 2012, per non aver superato la prova preselettiva.
3. atti e provvedimenti di estremi ignoti con i quali, in occasione dello svolgimento della prova preselettiva tenutasi il 17.12.2012, turno delle ore 17:30, il Comitato di vigilanza dell'Istituto Tecnico "Renato Elia" di Castellammare di Stabia, a fronte dell'improvvisa interruzione dell'energia elettrica e dello spegnimento di 13 postazioni informatiche ad appena 10 minuti dal termine della prova, ne disponeva la ripetizione immediata con somministrazione ai candidati di un nuovo questionario, anziché il rinvio della prova alla giornata successiva, ovvero il recupero della prova sino a quel momento svolta.
4. Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – Direzione Generale del Personale Scolastico n. 82/2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 25.09.2012, con il quale sono stati indetti su base regionale, i concorsi finalizzati alla copertura di 11.542 posti e cattedre di personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché di posti di sostegno, nella parte in cui, all'art. 5 , prevede che la prova preselettiva sia superata con il punteggio minimo di 35,00/50,00 anziché di 30,00/50,00.

In estrema sintesi la ricorrente lamenta l'Illegittimità dell'art. 5 del Bando concorso per Violazione dell'art. 400 comma 11 del d.lgs. 297/1994. Tale ultima norma prevede infatti che le prove concorsuali si intendano superate con una votazione pari a 6/10 corrispondenti a 30/50, e non con votazione pari a 35/50 come previsto dal bando.

Con ordinanza collegiale n. 5198/2014 il TAR Lazio, Sez. 3 bis, ha autorizzato la notifica del ricorso a mezzo pubblici proclami.

Gli eventuali controinteressati sono identificabili nei candidati collocati nella graduatoria finale del concorso indetto per la scuola dell'infanzia per la Regione Campania in posizione inferiore a quella occupata dalla ricorrente, vale a dire i candidati dalla posizione 414 sino al termine della graduatoria. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo. Al presente avviso sono allegati il testo integrale del ricorso, l'elenco nominativo dei contro interessati nonché l'Ordinanza collegiale n. 5198/2014 resa dal TAR Lazio sez. 3 bis.

Avv. Ferdinando Gelo